



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1089

Data 02/07/2026

**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AOU DELLE MARCHE CON SEDE IN ANCONA  
PER LA LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEL SANGUE DI CORDONE  
OMBELICALE.**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO:** Convenzione con l'AOU delle Marche con sede in Ancona per la lavorazione e conservazione del Sangue di Cordone Ombelicale.

*“Preso atto della relazione del Dirigente proponente Prof. Mauro Di Ianni Direttore UOC Ematologia/Responsabile f.f. UOSD Istituto dei Tessuti e Biobanche che qui si riporta integralmente”*

### **PREMESSO CHE**

con Legge Regionale n. 19/2022 la Regione Marche ha disposto la riorganizzazione della Rete Ospedaliera e Territoriale creando l' AOU delle Marche con sede in Ancona, ex Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti di Ancona”, alla quale afferisce il Dipartimento Interaziendale di Medicina TrASFusionale Ancona (DIRMT Ancona) che svolge attività di coordinamento regionale del programma di donazione e raccolta del sangue di cordone ombelicale e definito, altresì, n. 5 Aziende Sanitarie Territoriali (AST) per altrettanti Ospedali Regionali;

Nell'anno 2006 la Regione Marche ha comunicato alla Regione Abruzzo di volersi avvalere della collaborazione della ASL Pescara ed in particolare dell'allora Dipartimento di Medicina TrASFusionale, dove la Banca Regionale era incardinata, per la formazione del personale sanitario e l'attivazione di centri di raccolta del sangue del cordone ombelicale, mediante la stipula di apposita Convenzione;

La Regione Abruzzo ha espresso parere favorevole alla stipula della Convenzione richiesta; da quel momento il rapporto di convenzione è proseguito, con rinnovato impegno da ambo le parti a portare avanti le attività di formazione del personale, lavorazione, conservazione del sangue del cordone ombelicale raccolto nei reparti di Ostetricia aderenti al programma della Regione Marche;

Con ultimo provvedimento ASL Pescara n. 583 del 12/04/2023 è stata rinnovata la Convenzione con l'AOU delle Marche fino al 31/12/2025;

**CONSIDERATO CHE** la AOU delle Marche, con Determina del Direttore Generale n. 476 del 26 maggio 2026, conservata agli atti della UOC Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri e Territoriali, ha espresso la volontà di proseguire il rapporto Convenzionale per ulteriori due anni, dal 01/01/2026 al 31/12/2027, approvando e condividendo lo schema di Convenzione con tutti i suoi allegati;

**EVIDENZIATO CHE** con DCA Regione Abruzzo n. 94/2014 del 20/08/2014 avente ad oggetto “Modalità Organizzative della Banca Regionale di Sangue del Cordone Ombelicale e della rete dei Centri di Raccolta” al punto 7) ha stabilito che la Banca Regionale sita presso la ASL di Pescara può stipulare, sulla base dello schema tipo allegato al DCA stesso, apposite Convenzioni con Aziende Sanitarie extra-regionali finalizzate all'approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio, distribuzione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale;

**RITENUTO CHE** è ancora necessario continuare a regolamentare la collaborazione, la gestione organizzativa e procedurale con i Centri di Raccolta della Regione Marche, sottoscrivendo una apposita Convenzione ispirata allo schema tipo di cui al DCA Regione Abruzzo n. 94/2014 del 20/08/2014;

**RICHIAMATO** il Decreto Ministeriale del 18 novembre 2009 recante “Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione del sangue di cordone ombelicale”;

**RICHIAMATO** il Decreto Ministeriale del 18 novembre 2009 recante “Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo- dedicato”;

**RICHIAMATO** l'Accordo Stato Regioni n. 75 del 20 aprile 2011 recante “Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per l'accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale”;

**RICHIAMATO** il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Abruzzo n. 96/2013 del 28 novembre 2013 avente ad oggetto “Organizzazione e funzioni della rete regionale dei servizi trasfusionali”;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta Regione Abruzzo n. 94/2014 del 20 agosto 2014 avente ad oggetto le “Modalità organizzative della Banca Regionale di Sangue da Cordone Ombelicale e della Rete dei Centri di Raccolta”;

**VISTI** il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati nonché ed il Decreto legislativo n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e norme ad essi collegate;

*Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dai Dirigenti proponenti, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e completezza;*

*Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:*

1. *Dirigente proponente nella sua qualità di Direttore UOC Direzione Amministrativa dei PP.OO. competente nonché la registrazione al centro di costo;*
2. *Dirigente della UOC Controllo di Gestione;*

*e al conto economico dell'esercizio di competenza*

3. *Dirigente della UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;*

*Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;*

## **DELIBERA**

*Per tutto quanto indicato e che qui si intende integralmente richiamato*

**A) DI RECEPIRE ED APPROVARE** l'allegato schema di convezione con tutti gli allegati elencati all'art. 23 della medesima convenzione, documenti tutti formalmente e conclusivamente definiti ed approvati dalla controparte in data 26/05/2026;

**C) DI AUTORIZZARE**, per effetto, la stipula dell'allegata Convenzione tra la ASL di Pescara e l'AOU delle Marche con sede in Ancona, per la gestione dei centri di raccolta di sangue di cordone ombelicale della Regione Marche, l'aggiornamento continuo del personale sanitario e l'attività di caratterizzazione, bancaggio, conservazione e rilascio delle unità di sangue di cordone ombelicale, per il **periodo decorrente dal 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027**, nonché la sottoscrizione dei relativi allegati;

**D) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico della ASL di Pescara, bensì ricavi;

**E) DI INDIVIDUARE**, quale Referente Aziendale della presente Convenzione, il Responsabile ad Interim della UOSD ITCS e Biobanche nonché Direttore UOC Ematologia, *Prof Mauro Di Ianni*;

**F) DI DEMANDARE** alla UOC Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri e Territoriali la gestione amministrativo-contabile della presente Convenzione;

**G) DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla U.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri e Territoriali, alla U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria, al Dipartimento Oncologico Ematologico ed alla U.O.S.D. Istituto dei Tessuti e Biobanche, all'Ufficio Privacy nonché alla AOU delle Marche per gli adempimenti di competenza;

**H) DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato nell'Albo Pretorio Aziendale e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013;

**I) DI DARE ATTO** che, ai sensi della L.R. n. 10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici quali data, oggetto e Unità Operativa Proponente.

**J) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione n. 705 del 28 giugno 2012, è immediatamente esecutivo

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Via R. Paolini n. 47<br>65124 PESCARA<br>Partita IVA e C.F.<br>01397530682        |                                                                                   |                                                                                   | Via Conca, 71<br>60126 ANCONA<br>Partita IVA e C. F. 0146463 0423                  |

## CONVENZIONE PER LA GESTIONE

### DEI CENTRI DI RACCOLTA DI SANGUE DI CORDONE OMBELICALE EXTRA- REGIONE

#### TRA

**L'ASL di PESCARA** con sede legale e domicilio fiscale in Pescara, via R. Paolini, n. 45 – C.F. e P.I. n. 01397530682 – nella persona del Direttore Generale Dott. VERO MICHITELLI, domiciliato per la carica presso la ASL di Pescara (di seguito definita ASL Pescara)

#### E

**L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA delle MARCHE** (P. IVA n° 01464630423) rappresentata dal Direttore Generale, Dott. ARMANDO MARCO GOZZINI, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda in Via Conca N° 71, 60126 – Ancona (di seguito AOU delle Marche);

#### VISTO

il Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore Sanità della Regione Abruzzo n. 94/2014 del 20 agosto 2014 avente ad oggetto "MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DA CORDONE OMBELICALE (SCO) E DELLA RETE DEI CENTRI DI RACCOLTA";

|  |                                                                          |                |
|--|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                                                                          |                |
|  | <b>VISTA</b>                                                             |                |
|  | la Delibera di Giunta della Regione Marche n. 1429 del 22.12.2014,       |                |
|  | avente ad oggetto "Convenzione con l'Azienda Sanitaria locale            |                |
|  | Pescara per la lavorazione e conservazione del sangue di cordone         |                |
|  | ombelicale raccolto nei reparti di ostetricia Regione Marche -           |                |
|  | autorizzazione all'AOUOR Ancona - modifica dgr n. 958/2014";             |                |
|  |                                                                          |                |
|  | <b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>                             |                |
|  |                                                                          |                |
|  | <b>Art. 1</b>                                                            |                |
|  | <b>Oggetto e scopo</b>                                                   |                |
|  | Oggetto della convenzione è un accordo di collaborazione tra le          |                |
|  | parti finalizzato alla raccolta, al bancaggio, conservazione e rilascio  |                |
|  | del sangue di cordone ombelicale (di seguito definito SCO) ed ha lo      |                |
|  | scopo di regolamentare la gestione organizzativa e procedurale con i     |                |
|  | Centri di Raccolta (di seguito definiti CDR) della Regione Marche nei    |                |
|  | termini stabiliti dalla normativa vigente, dagli standard di riferimento |                |
|  | professionale, dai programmi nazionali e regionali e dalle modalità      |                |
|  | procedurali indicate dalla Banca stessa.                                 |                |
|  | A tale scopo la ASL Pescara svolge a favore degli Ospedali della         |                |
|  | Regione Marche coinvolti nel programma, la funzione di Banca di          |                |
|  | Riferimento per la gestione dei CDR, l'aggiornamento continuo del        |                |
|  | personale sanitario, la raccolta, il bancaggio, la crioconservazione ed  |                |
|  | il rilascio delle unità di SCO.                                          |                |
|  | La Convenzione ha lo scopo di disciplinare nello specifico il rapporto   |                |
|  | che intercorre tra l'ASL di Pescara, sede della Banca SCO e l'AOU        |                |
|  | delle Marche, come sede di uno dei CDR della Regione Marche ed           |                |
|  |                                                                          |                |
|  |                                                                          | Pagina 2 di 19 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|  | altresì struttura presso la quale insiste il DIRMT (Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|  | L'AOU delle Marche, come sede del DIRMT, è stata quindi autorizzata a procedere ai rinnovi della presente Convenzione con DGR Marche n. 264/2010, e da ultimo con DGR Marche n. 958/2014 e n. 1429/2014.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|  | Il DIRMT, istituito con DGR Marche n. 529/2004, ha il compito di assicurare e gestire la raccolta delle unità di sangue cordonale presso i vari CDR presenti nel territorio della Regione Marche, all'interno delle 5 Aziende Sanitarie Territoriali (AST) del SSR nonché dell'attuale Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche - come da modifiche introdotte dalla L.R. Marche n. 19/2022 - ed il coordinamento degli stessi.                                    |                |
|  | Le precipue responsabilità dei singoli CDR e del DIRMT sono descritte nel "Disciplinare dei requisiti organizzativi, tecnico-professionali, tecnologici e strutturali per la gestione di una rete di raccolta del sangue di cordone ombelicale", nonché nel "Protocollo d'Intesa per la Raccolta del sangue di cordone ombelicale (SCO)", entrambi allegati in calce al presente accordo, quali parti integranti e sostanziali dello stesso.                             |                |
|  | L'ASL di Pescara si impegna a sottoscrivere con ciascun altro CDR presente nel territorio della Regione Marche il relativo Protocollo d'Intesa succitato. Una volta sottoscritta la presente Convezione, la stipula/il rinnovo del Protocollo d'Intesa da parte di ciascun CDR, verrà effettuata con l'intermediazione del DIRMT, il quale si occuperà di raccogliere e trasmettere gli eventuali Protocolli, per la successiva firma di competenza, all'ASL di Pescara. |                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pagina 3 di 19 |

## Art. 2

|  |                                                                           |                |
|--|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Responsabili designati dalle parti per la gestione della presente         |                |
|  | convenzione sono:                                                         |                |
|  | - per i CDR della Regione Marche:                                         |                |
|  | il Direttore pro tempore del DIRMT presso l'AOU delle Marche;             |                |
|  | la Dott.ssa Barbara Tonnarelli, Referente del Programma Regionale         |                |
|  | Donazione SCO presso l'AOU delle Marche;                                  |                |
|  | - per la Banca SCO - ASL Pescara:                                         |                |
|  | il Prof Mauro Di Ianni, Direttore UOC Ematologia nonché Dirigente ad      |                |
|  | Interim della UOSD ITCS e Biobanche ASL Pescara.                          |                |
|  |                                                                           |                |
|  | <b>Art.5</b>                                                              |                |
|  | <b>Modalità di gestione e responsabilità tecniche</b>                     |                |
|  | Le modalità di gestione delle attività oggetto della presente             |                |
|  | Convenzione sono descritte all'interno del Disciplinare Tecnico           |                |
|  | predisposto dalla Banca SCO e suoi allegati, e nella Procedura            |                |
|  | Operativa della Banca PO BSCO 10 Gestione dei CDR, nonché nel             |                |
|  | Protocollo d'Intesa, tutti acclusi alla presente Convenzione, quali parti |                |
|  | integranti e sostanziali della stessa, e secondo il testo previamente     |                |
|  | condiviso e sottoscritto dai responsabili tecnici di ciascuna parte,      |                |
|  | interessati nell'esecuzione delle attività di cui trattasi, prima della   |                |
|  | stipula della convenzione.                                                |                |
|  | La Regione Marche, attraverso gli altri CDR individuati nel territorio    |                |
|  | regionale, ciascuno per gli ambiti di rispettiva spettanza, si impegna,   |                |
|  | altresì, a realizzare quanto previsto nei predetti documenti, attraverso  |                |
|  | il personale e le proprie strutture sanitarie competenti, nella           |                |
|  | fattispecie: le UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia, di Pediatria/Nido e   |                |
|  |                                                                           |                |
|  |                                                                           | Pagina 5 di 19 |

le Strutture Trasfusionali, con la collaborazione ed il pieno coinvolgimento delle Direzioni Sanitarie Aziendali. Ogni CDR provvederà all'uopo a sottoscrivere e/o a prorogare, ove possibile, per tutta la durata della presente convenzione, i singoli Protocolli d'Intesa con la Banca ove sono dettagliati ruoli e responsabilità delle singole UU.OO. e delle relative Direzioni Sanitarie.

I rapporti tra l'ASL di Pescara e il CDR con sede presso l'AOU delle Marche si intendono regolati dal succitato Protocollo d'Intesa in allegato.

#### **Art.6**

##### **Requisiti organizzativi e tecnologici**

Le parti contraenti si impegnano a rispondere ai requisiti nazionali e regionali vigenti per l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionali, nonché ai requisiti di accreditamento internazionali, a quelli specificati nel Disciplinare Tecnico della Banca SCO e nella procedura operativa della Banca PO BSCO 10 Gestione CDR.

La Regione Marche, attraverso le funzioni attribuite al DIRMT, e per l'effetto all'AOU delle Marche, provvede al ritiro delle unità raccolte nei singoli CDR ed al trasporto delle unità alla Banca, entro massimo 38 ore dalla raccolta, così come definito nel disciplinare tecnico.

#### **Art.7**

##### **Privacy**

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto statuito dal Reg. UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.

|  |                                                                            |                |
|--|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                                                                            |                |
|  | Ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) del Reg. UE 2016/679, le parti, in  |                |
|  | veste di Titolari del trattamento (art. 4, paragr. 7 Reg. UE 2016/679), si |                |
|  | danno atto altresì che il trattamento dei dati personali dei soggetti      |                |
|  | coinvolti nell'esecuzione della presente convenzione (cfr. ad es.: dati    |                |
|  | anagrafici, dati di contatto, dati di carriera di dipendenti e             |                |
|  | collaboratori), pur non essendo obbligatorio, è necessario per             |                |
|  | addivenire alla stipula del presente accordo, alla sua esecuzione,         |                |
|  | unitamente agli adempimenti amministrativi conseguenti.                    |                |
|  |                                                                            |                |
|  | I dati verranno trattati sia con strumenti cartacei che informatici nel    |                |
|  | rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D. Lgs.   |                |
|  | n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, non             |                |
|  | verranno sottoposti a processi decisionali automatizzati e saranno         |                |
|  | conservati per il tempo ex lege previsto, nei limiti di quanto             |                |
|  | strettamente necessario ai fini della corretta esecuzione del contratto.   |                |
|  |                                                                            |                |
|  | I dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne delle      |                |
|  | parti, ai loro dipendenti, alle compagnie assicurative o ad altri          |                |
|  | soggetti terzi solo per le finalità qui espressamente indicate.            |                |
|  |                                                                            |                |
|  | Per quanto ivi non espressamente previsto si rinvia ai dati pubblicati     |                |
|  | nella sezione Privacy dei siti istituzionali delle parti.                  |                |
|  |                                                                            |                |
|  | In relazione alle attività connesse al trattamento dati dei pazienti       |                |
|  | coinvolti nelle attività di raccolta, al bancaggio, conservazione e        |                |
|  | rilascio del sangue di cordone ombelicale, le parti si qualificano         |                |
|  |                                                                            |                |
|  |                                                                            | Pagina 7 di 19 |

|  |                                                                              |                |
|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                                                                              |                |
|  | invece come Contitolari del trattamento dei dati personali dei               |                |
|  | pazienti ai sensi dell'art. 26 del GDPR; i rispettivi ruoli e competenze     |                |
|  | sono definite e regolate nell'ambito dell'"Accordo per la protezione         |                |
|  | dei dati personali", redatto congiuntamente dalle parti, che ivi si          |                |
|  | intende integralmente richiamato quale parte integrante e                    |                |
|  | sostanziale della presente Convenzione.                                      |                |
|  | In caso di trasmissione a Paesi extra UE i dati personali dei pazienti       |                |
|  | verranno trasferiti nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento    |                |
|  | UE 2016/679 ed in particolare nel rispetto delle disposizioni di cui agli    |                |
|  | art. 44 e ss., perché venga garantito lo stesso livello di protezione        |                |
|  | previsto all'interno dell'Unione Europea.                                    |                |
|  |                                                                              |                |
|  | L'AOU delle Marche, nella sua veste di CDR, così individuato nel             |                |
|  | territorio della Regione Marche, è altresì qualificabile come Titolare       |                |
|  | autonomo, ai sensi dell'art. 4 paragrafo 7 del RGDP, limitatamente al        |                |
|  | trattamento dei dati personali dei pazienti connesso all'attività di         |                |
|  | raccolta delle unità di sangue da cordone ombelicale effettuata              |                |
|  | presso la sede operativa della AOU delle Marche.                             |                |
|  |                                                                              |                |
|  |                                                                              |                |
|  | <b>Art. 8</b>                                                                |                |
|  | <b>Sicurezza sul posto di lavoro</b>                                         |                |
|  | Le Parti contraenti si impegnano a garantire che tutte le attività di        |                |
|  | raccolta, trasporto, manipolazione, bancaggio e conservazione,               |                |
|  | caratterizzazione, tipizzazione e distribuzione delle unità SCO verranno     |                |
|  | svolte ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. titolato "Testo |                |
|  | Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro".                          |                |
|  |                                                                              |                |
|  |                                                                              | Pagina 8 di 19 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|  | <b>Art. 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|  | <b>Rifiuti sanitari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|  | Le parti contraenti si impegnano a garantire che la produzione e la gestione dei rifiuti sanitari derivanti dalle attività di tale programma saranno gestite con riferimento a regolamenti aziendali applicabili, al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. titolato "Testo unico in materia ambientale", al DPR n. 254/2003 titolato "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" e alle procedure definite dalla Banca SCO. |                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|  | <b>Art. 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|  | <b>Documentazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|  | La Banca definisce, aggiorna e distribuisce ai CDR in modalità controllata procedure operative e modulistica di registrazione. Tutta la documentazione di sistema è disponibile in modalità aggiornata all'ultima revisione attraverso il portale della ASL di Pescara. Il CDR è tenuto alla conservazione, diffusione presso gli operatori e adozione della documentazione di sistema nella revisione corrente.                                                                                       |                |
|  | Tutta la documentazione relativa alle unità che pervengono alla Banca verrà gestita in modalità cartacea e informatica e sarà disponibile per i controlli sanitari e per finalità amministrative che la Regione Marche intenda esercitare. L'archiviazione avverrà nel rispetto dei termini di legge, pari a 30 anni dopo lo smaltimento o l'utilizzo del prodotto. Le copie informatiche saranno distribuite alla                                                                                     |                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pagina 9 di 19 |

referente regionale del programma. Tutta la documentazione delle unità che non perverranno alla Banca verrà gestita presso i singoli CDR e presso la SOD di Medicina Trasfusionale esclusivamente in modalità cartacea. Tutta la documentazione sanitaria e le registrazioni procedurali vengono gestite nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e della sicurezza informatica. Per quanto non specificato sopra si rimanda al disciplinare tecnico.

**Art. 11**

### Attività di programmazione, obiettivi e indicatori di attività

Annualmente la Banca provvede ad elaborare programmi di donazione, congiuntamente con la Regione Marche, in riferimento agli indirizzi nazionali del Centro Nazionale Sangue (CNS) e Centro Nazionale trapianti (CNT), come di seguito indicato:

- un piano di attività per la raccolta, mediante la definizione di obiettivi quantitativi e qualitativi;
- un piano di formazione e aggiornamento per tutto il personale coinvolto.

Il documento deve essere formalmente condiviso e comunicato ai CDR.

In ottemperanza alle disposizioni normative e degli Standard di riferimento NetCord FACT e nell'esigenza di dover mantenere elevati livelli di qualità e sicurezza, la Banca ed i CDR della Regione Marche condividono gli standard minimi richiesti per ciascun indicatore di processo.

|  |                                                                           |                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                                                                           |                 |
|  | Per il programma delle donazioni solidaristiche la Rete Nazionale delle   |                 |
|  | Banche (ITCBN) ha concordato i seguenti indicatori per la valutazione     |                 |
|  | della performance dei CDR che la Banca ASL Pescara ha recepito            |                 |
|  | insieme ai requisiti cogenti degli Standard di riferimento NetCord        |                 |
|  | FACT:                                                                     |                 |
|  |                                                                           |                 |
|  | Indicatore Score                                                          |                 |
|  | - Indice di raccolta (N° Raccolte / N° Parti): $\geq 5\%$ /anno           | 3               |
|  | - N° Unità Raccolte con volume $\geq 60$ mL: $\geq 12$ unità/anno         | 3               |
|  | - N° Unità Bancate: $\geq 2$ unità/anno                                   | 2               |
|  | - Non Conformità Maggiori/anno: $< n.3$ NC                                | + 2             |
|  | - Non Conformità Maggiori/anno: $\geq n.3$ NC                             | - 2             |
|  | Descrizione NC maggiori                                                   |                 |
|  | - incerta o assente identificazione che porti alla esclusione della       |                 |
|  | unità, mancato prelievo raccolta dedicata,                                |                 |
|  | - non rispetto dei criteri di esclusione ostetrica correlati alla         |                 |
|  | sicurezza del bambino,                                                    |                 |
|  | - arrivo dell'unità alla CBB oltre i tempi stabiliti per garantirne il    |                 |
|  | congelamento entro le 48h.                                                |                 |
|  |                                                                           |                 |
|  | L'algoritmo definito per la valutazione dello stato di attività di un CDR |                 |
|  | è il seguente:                                                            |                 |
|  | Indice Raccolta (3) + N° Raccolte_Vol min (3) + N° Bancaggi (2) $\pm$ NC  |                 |
|  | maggiori (2)                                                              |                 |
|  |                                                                           |                 |
|  | Un CDR potrà rimanere attivo se ha uno score annuale $\geq 6$ .           |                 |
|  |                                                                           |                 |
|  |                                                                           | Pagina 11 di 19 |

Un CDR efficiente dovrebbe avere uno score complessivo = 10

## Art. 12

### Stato di attività del CDR

Lo stato di attività del CDR è strettamente legato alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa e fa riferimento ai criteri nazionali e agli indicatori sopra riportati, al rispetto della normativa e delle linee guida applicabili, dei requisiti definiti nei documenti di sistema della Banca, e dell'esito degli audit periodici.

L'assenza di attività di raccolta per 6 mesi consecutivi comporterà, comunque, la sospensione del CDR.

La Banca garantisce i flussi informativi istituzionali in merito allo stato di attività dei CDR alle autorità competenti (CNS e CNT).

La valutazione degli indicatori di attività riportati nell'art. 11 sono utilizzati per il Monitoraggio di attività dei centri di raccolta.

In caso di non soddisfazione dei criteri previsti dall'algoritmo la Banca invierà un *warning* al CDR e stabilirà l'adozione di azioni specifiche per favorire il recupero della performance del CDR nell'anno

successivo. Tali dati saranno condivisi con il CNS CNT, che

verificheranno l'andamento della banca e dei singoli CdR e potranno

prendere decisioni a riguardo. In caso di sospensione delle attività di

raccolta di un CDR, la banca provvederà a notificare al CDR, al

Responsabile Gestionale del programma e al Referente regionale la

revoca dell'attività del CDR; tutto il materiale disponibile deve essere ritirato dal CDR.

|  |                                                                            |                 |
|--|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                                                                            |                 |
|  | In ogni caso, il CDR potrà tornare attivo solo previa formale              |                 |
|  | dichiarazione di intenti della Direzione del CDR e dopo un percorso di     |                 |
|  | riqualificazione che comprende: retraining del personale, valutazione      |                 |
|  | delle competenze, sopralluogo, audit.                                      |                 |
|  | Solo in caso positivo i termini contrattuali potranno essere ripristinati. |                 |
|  |                                                                            |                 |
|  | <b>Art. 13</b>                                                             |                 |
|  | <b>Formazione e aggiornamento</b>                                          |                 |
|  | Con frequenza annuale o secondo le necessità del DIRMT della               |                 |
|  | Regione Marche, la Banca provvede all'aggiornamento del                    |                 |
|  | personale già operativo. Un corso base viene organizzato secondo le        |                 |
|  | richieste del DIRMT, generalmente ogni due anni in modalità in             |                 |
|  | presenza o a distanza previ accordi con il DIRMT. Ogni CDR provvede        |                 |
|  | all'addestramento a cascata del personale neo-inserito. La Banca           |                 |
|  | valuta annualmente il mantenimento delle competenze del                    |                 |
|  | personale dei CDR mediante i questionari di valutazione. Ogni CDR è        |                 |
|  | tenuto alla mappatura delle competenze del proprio personale e             |                 |
|  | all'aggiornamento degli elenchi del personale qualificato.                 |                 |
|  | Per quanto concerne i criteri per il mantenimento annuale delle            |                 |
|  | competenze, ogni operatore deve:                                           |                 |
|  | - aver eseguito l'aggiornamento annuale, anche in modalità a               |                 |
|  | cascata;                                                                   |                 |
|  | - avere una valutazione sufficiente ai test teorico-pratici.               |                 |
|  | Per gli aspetti economici si rimanda al documento 'Costi altre regioni'.   |                 |
|  |                                                                            |                 |
|  |                                                                            |                 |
|  |                                                                            | Pagina 13 di 19 |

#### **Art. 14**

##### **Donazioni dedicate**

La gestione delle donazioni dedicate è coordinata dalla Banca in collaborazione con i referenti del CDR secondo apposita procedura operativa. Il CDR garantisce la raccolta anche durante i giorni festivi e pre-festivi e in qualsiasi fascia oraria. I riferimenti normativi sono definiti nel DM 'Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato' del 18.11.2009 e nel successivo DM 'Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 novembre 2009, recante Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato del 22 aprile 2014', e da quanto definito nel documento prodotto dalla rete italiana ITCBN, sotto il coordinamento del Centro Nazionale Sangue e Centro Nazionale Trapianti nelle 'Linee guida per la raccolta e la conservazione del sangue cordonale ad uso autologo-dedicato' rev.0 del 18.11.2016, ferme restando altresì eventuali e successive modifiche e/o integrazioni di legge vigente. Il trasporto delle donazioni dedicate deve essere garantito anche in condizioni straordinarie, nei tempi massimi di 30 ore dalla raccolta, previ accordi telefonici con il personale della Banca.

#### **Art. 15**

##### **Copertura assicurativa**

Le prestazioni sanitarie oggetto della presente convenzione sono ricomprese nei LEA e pertanto rappresentano attività istituzionali che

vengono coperte da assicurazione aziendale dei CDR, della Banca e del CRITT per le rispettive responsabilità; ogni parte dovrà provvedere ad integrare le proprie polizze contemplando tra le prestazioni anche la donazione del sangue di cordone ombelicale.

#### **Art. 16**

##### **Difformità procedurali/di prodotto**

Qualsiasi prodotto/servizio non conforme viene segnalato reciprocamente dalla Banca e dai CDR e viene gestito secondo le procedure definite nel sistema gestione qualità della Banca.

#### **Art. 17**

##### **Eventi avversi e mancati incidenti**

Tutti gli eventi avversi/mancati incidenti riconducibili alla gestione del programma (compresi eventuali infortuni degli operatori) devono essere segnalati alla Banca.

#### **Art. 18**

##### **Aspetti economici**

Per il mantenimento dell'inventario autonomo la Regione Marche si impegna a corrispondere alla Banca i costi per i kit di raccolta ed i kit di follow up, ove necessari, e resterà titolare delle proprie unità bancate. Si impegna, pertanto, a pagare alla Banca, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica, una somma che costituisce il corrispettivo dei costi sostenuti per ciascuna unità SCO bancata, per il follow-up materno-neonatale, ove previsti test.

In caso di rilascio di unità appartenenti all'inventario della Regione Marche, la Banca le rimborserà la quota riconosciuta da IBMDR,

|  |                                                                              |                 |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                                                                              |                 |
|  | sottratta dei costi previsti per esami di conferma, controlli di qualità,    |                 |
|  | altri test richiesti dal Centro Trapianti e allestimento del dry shipper per |                 |
|  | invio unità SCO ai Centri Trapianto richiedenti. Tali costi sono elencati    |                 |
|  | nell'Allegato 'Costi e rimborsi altre regioni', parte integrante e           |                 |
|  | sostanziale della presente convenzione.                                      |                 |
|  | Sono inoltre previsti una retribuzione per l'effettuazione degli Audit 'on   |                 |
|  | site' presso i CDR o nella modalità 'da remoto' o altri interventi           |                 |
|  | (retraining e aggiornamenti) come da medesimo documento                      |                 |
|  | allegato, secondo quanto ritenuto necessario e concordato tra le             |                 |
|  | parti; le spese sostenute (viaggi, eventuali soggiorni etc.) saranno         |                 |
|  | rimborsate a parte, dietro presentazione di adeguata                         |                 |
|  | documentazione.                                                              |                 |
|  | Per quanto riguarda i costi relativi alla formazione di cui all'art. 13 si   |                 |
|  | rimanda al medesimo allegato sopra specificato; l'importo indicato           |                 |
|  | relativo al corso base di formazione e addestramento in presenza è           |                 |
|  | da considerarsi quale importo massimo.                                       |                 |
|  | In caso di attivazione di corso FAD (da remoto) verrà richiesto il           |                 |
|  | rimborso della quota per singolo partecipante comprensiva dei                |                 |
|  | crediti ECM erogati così come fatturati dal Provider.                        |                 |
|  | Variazioni degli importi previsti nel documento 'Costi e rimborsi altre      |                 |
|  | regioni' sono sin d'ora fatti salvi, in considerazione della necessità di    |                 |
|  | adeguamenti.                                                                 |                 |
|  |                                                                              |                 |
|  |                                                                              |                 |
|  | <b>Art. 19</b>                                                               |                 |
|  | <b>Validità e durata della convenzione. Recesso. Eventuali modifiche</b>     |                 |
|  |                                                                              |                 |
|  |                                                                              | Pagina 16 di 19 |

|  |                                                                               |                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                                                                               |                 |
|  | La presente convenzione ha <b>validità dal 01 gennaio 2026 e scadenza</b>     |                 |
|  | <b>il 31 dicembre 2027</b> anche a ratifica delle attività svolte dalle parti |                 |
|  | nelle more delle procedure di rinnovo della stessa.                           |                 |
|  | Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione per motivata             |                 |
|  | causa o ragione, previo avviso di almeno 3 mesi, da comunicarsi via           |                 |
|  | pec o mediante raccomandata a.r.                                              |                 |
|  | Le disposizioni della presente convenzione potranno essere                    |                 |
|  | modificate e/o integrate dalle parti contraenti solo in forma scritta,        |                 |
|  | mediante atti aggiuntivi.                                                     |                 |
|  | <b>Art. 20</b>                                                                |                 |
|  | <b>Controversie</b>                                                           |                 |
|  | Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione, è                 |                 |
|  | competente in via esclusiva il Foro di Pescara.                               |                 |
|  |                                                                               |                 |
|  | <b>Art. 21</b>                                                                |                 |
|  | <b>Varie</b>                                                                  |                 |
|  | La presente Convenzione è parte integrante del Sistema di                     |                 |
|  | Assicurazione della Qualità della Banca di sangue di cordone                  |                 |
|  | ombelicale dell'ASL Pescara. Tutto il personale coinvolto nelle attività      |                 |
|  | del processo di donazione deve essere a conoscenza del presente               |                 |
|  | documento e dei documenti di riferimento inerenti il programma.               |                 |
|  | Per quanto non previsto dalla presente Convenzione valgono le                 |                 |
|  | norme del Codice Civile, cui si fa esplicito riferimento.                     |                 |
|  |                                                                               |                 |
|  | <b>Art. 22</b>                                                                |                 |
|  | <b>Sottoscrizione e oneri fiscali</b>                                         |                 |
|  |                                                                               |                 |
|  |                                                                               | Pagina 17 di 19 |

Il presente Contratto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15,  
comma 2bis della Legge n. 241/1990, come aggiunto dall'art. 6, D.L.  
18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 22.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese relative saranno a carico della parte interessata.

L'imposta di bollo sarà a carico dell'AOU delle Marche e si intende assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 (autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Ancona - n. 43010 del 16 settembre 2014).

## Art. 23

### Documentazione da allegare alla Convenzione

All'atto della stipula della presente Convenzione dovrà essere  
allegata la seguente documentazione:

1. Elenco Normativa applicabile
2. Disciplinare Tecnico per la gestione delle attività del CDR
3. Procedura Operativa PO BSCO 10 'Gestione dei Centri di Raccolta'
4. Protocollo d'Intesa per la raccolta del sangue di cordone ombelicale (SCO)
5. Linee Guida nazionali per la raccolta e la conservazione del sangue cordonale ad uso autologo - dedicato

6. Documento Banca Asl Pescara sui costi e rimborsi da altre regioni.

## 7. Accordo Di Contitolarità Del Trattamento Di Dati Personali

Le parti dichiarano il presente atto, pienamente corrispondente alla loro volontà.

Letto, approvato e sottoscritto.

## ~~Per la AOU delle Marche~~

~~Il Direttore Generale~~

~~Dott. ARMANDO MARCO GOZZINI~~

**Per la ASL di Pescara**

Il Direttore Generale

Dott. VERO MICHITELLI

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo  
Federico De Nicola  
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno 2026 2027

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Francesca Rancitelli  
firmato digitalmente

Parere favorevole

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Rossano Di Luzio  
firmato digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Vero Michitelli**  
firmato digitalmente

**Deliberazione n. 1089 del 02/07/2026 ad oggetto:**

CONVENZIONE CON L'AOU DELLE MARCHE CON SEDE IN ANCONA PER LA LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEL SANGUE DI CORDONE OMBELICALE.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 3/7/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato